

## **SCHEDA REGIONALE – REGIONE ABRUZZO**

### **Indice tematico:**

- 1. Adozioni nazionali ed internazionali*
- 2. Affidato familiare*
- 3. Abusi e maltrattamenti sui minori*
- 4. Trattamento dei minorenni sottoposti a misure penali*
- 5. Sanità*
- 6. Diritto all'istruzione*
- 7. Child rights governance*
- 8. Interventi a sostegno della condizione giovanile*
- 9. Sostegno alle attività oratoriali e similari*
- 10. Edilizia residenziale pubblica*
- 11. Edilizia residenziale per minori*
- 12. Edilizia scolastica*
- 13. Interventi e servizi sociali alla persona*
- 14. Politiche regionali per minori e famiglie*
- 15. Educazione alla legalità*
- 16. Interventi a sostegno degli stranieri e degli immigrati*

### **1. Adozioni nazionali ed internazionali**

In tema di adozione nazionale ed internazionale la Regione Abruzzo, al fine di recepire la normativa nazionale vigente – prima fra tutte la legge 184/1983 – e di definire una metodologia di intervento organica per l'iter adottivo, ha approvato il *Protocollo operativo e metodologico per gli interventi di servizio sociale e di psicologia territoriali per gli adempimenti relativi alle procedure di adozione internazionale e nazionale*, che introduce i seguenti parametri:

- Fasi del percorso adottivo:
  - i. *Informazione*: mira a divulgare informazioni su requisiti, procedure e tempi necessari per la conclusione dell'iter adottivo, nonché a far conoscere alla coppia i propri diritti, attraverso opuscoli, guide, sportelli informativi, servizi telefonici e incontri con le famiglie che hanno già vissuto l'esperienza dell'adozione.
  - ii. *Preparazione*: mira a preparare le coppie aspiranti all'adozione attraverso incontri formativi individuali e di gruppo, colloqui ed incontri con alcune famiglie adottive nell'ottica di un percorso introduttivo e preparatorio all'adozione.
  - iii. *Indagine per l'idoneità*: mira all'acquisizione di tutti gli elementi necessari per avviare le procedure di adozione, tra cui la dichiarazione di disponibilità della coppia aspirante all'adozione, la relazione psicosociale, la verifica dei requisiti di idoneità.
  - iv. *Incontro con il minore*: si concretizza nell'assistenza, sia materiale che psicologica, fornita alla coppia e al minore da parte degli enti autorizzati e, su richiesta degli adottanti, può proseguire anche dopo l'inserimento del minore nel nucleo adottivo.
  - v. *Adozione*: si concretizza nell'assistenza agli affidatari, ai genitori adottivi e al minore, nonché nella segnalazione al Tribunale dei Minori di eventuali difficoltà per gli opportuni interventi, e si protrae per almeno un anno dall'ingresso del minore nel nuovo nucleo adottivo, ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale.
  - vi. *Affido preadottivo*: consiste nell'assistenza alla coppia e nella tutela del minore attraverso l'attivazione di interventi di sostegno e di vigilanza, nonché nell'espletamento delle necessarie pratiche e procedure.
- Costituzione delle c.d. *équipes integrate per l'adozione nazionale ed internazionale*, in numero di 12 su tutto il territorio regionale, composte da un assistente sociale dei Servizi territoriali e da uno psicologo delle Aziende sanitarie locali, con l'obiettivo di provvedere alle procedure relative alle adozioni nazionali ed internazionali, svolgendo attività istruttorie e di sostegno.

***Si segnala che la Regione Abruzzo, con l'elaborazione del Protocollo operativo per il percorso adottivo e con la costituzione delle équipes adozioni, ha mostrato grande attenzione al tema dell'adozione, distinguendosi da altre realtà regionali prive di una legislazione specifica in materia.***

Normativa di riferimento:

- D.G.R. 13 FEBBRAIO 2004, N. 72 “APPROVAZIONE PROTOCOLLO OPERATIVO E METODOLOGICO PER GLI INTERVENTI DI SERVIZIO SOCIALE E DI PSICOLOGIA TERRITORIALI PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE PROCEDURE DI ADOZIONE INTERNAZIONALE E NAZIONALE”
- D.G.R. 18 LUGLIO 2001, N. 652/C “L. 31 DICEMBRE 1998, N. 476 “RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA TUTELA DEI MINORI E LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI ADOZIONE INTERNAZIONALE”, FATTA A L’AJA IL 29 MAGGIO 1993. “MODIFICHE ALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184 IN TEMA DI ADOZIONE DI MINORI STRANIERI”. “MODALITÀ ATTUATIVE. DEFINIZIONE ASSETTO DELLE ÉQUIPE PER L’ADOZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE”

## **2. Affidamento familiare**

L’istituto giuridico dell’affidamento familiare è disciplinato dalla legge nazionale 184/1983, che sancisce il diritto del minore ad essere educato nell’ambito di una famiglia; a tal fine, la Regione Abruzzo ha legiferato introducendo i seguenti parametri:

- Destinatari: bambini e bambine, ragazzi e ragazze appartenenti a nuclei familiari caratterizzati da situazioni di disagio, di particolare difficoltà o temporaneamente inidonei a provvedere alla loro educazione, istruzione e benessere.
- Selezione e preparazione delle famiglie affidatarie, mediante incontri individuali, visite domiciliari e incontri con famiglie o persone che abbiano già esperienza di affidamento.
- Minori affidati ad ogni famiglia: di norma non superiore a due, fatta eccezione per minori provenienti dallo stesso nucleo familiare.
- Definizione del progetto di affidamento: deve contenere obiettivi a breve, medio e lungo termine, nonché strategie e strumenti finalizzati alla costruzione di un percorso di crescita positiva per il minore, con il coinvolgimento del nucleo familiare di origine.
- Cura del collegamento tra famiglie di origine e famiglie affidatarie, attraverso la prevenzione e la soluzione dei conflitti e l’appoggio alla famiglia di origine, in vista di un possibile rientro del minore.
- Corsi di formazione e aggiornamento per gli operatori del settore, che costituiscano anche occasioni di confronto e scambio di buone prassi.
- Misura del contributo mensile da corrispondere alle famiglie affidatarie: pari a quello della pensione sociale dell’INPS per un solo minore affidato, maggiorato nella misura del 40% per ogni ulteriore minore.

Inoltre, nell’ambito delle “azioni innovative” previste dal Piano Sociale Regionale 2002-2004, la Giunta regionale ha approvato il *Programma regionale di sostegno e promozione dell’affidamento familiare*, con l’obiettivo di perseguire le seguenti finalità:

- *Implementare la diffusione della cultura dell’affidamento familiare*, attraverso campagne di sensibilizzazione e di promozione della cultura dell’affidamento, da attuare mediante

strumenti e materiale informativo in grado di raggiungere anche le coppie senza figli e le persone singole.

- *Promuovere uno sviluppo omogeneo dell'affidamento familiare su tutto il territorio regionale e qualificare l'intervento, sostenendo lo sviluppo di reti locali* attraverso la promozione di modalità di integrazione operativa tra servizi, istituzioni, associazioni familiari e tra le diverse figure professionali, nonché di percorsi di formazione rivolti agli operatori dei servizi interessati.
- *Assicurare un monitoraggio e coordinamento delle esperienze realizzate*, attuato dal Gruppo di coordinamento regionale – composto dal Dirigente e dal Funzionario regionale del Servizio competente e dagli assistenti sociali responsabili dei progetti di ambito territoriale – con l'obiettivo di promuovere la conoscenza delle iniziative attuate, formulare proposte di adeguamento e di sviluppo, favorire il raccordo con il Tribunale per i minorenni de L'Aquila, con i giudici tutelari abruzzesi, con il volontariato e con l'associazionismo operante nel settore.

Lo stanziamento regionale complessivo per la realizzazione del Programma è stato pari ad € 400.000,00 (esercizio finanziario 2005).

#### Normativa di riferimento:

- L.R. 14 FEBBRAIO 1989, N. 15 “NORME PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI MINORI”
- D.G.R. 12 SETTEMBRE 2005, N. 853 “PIANO SOCIALE REGIONALE 2002-2004 - AZIONI INNOVATIVE - ANNO 2005 - SPERIMENTAZIONE DI FORME DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CON GRAVI CARICHI ASSISTENZIALI - PROGRAMMA DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DELL'AFFIDO FAMILIARE”

### **3. Abusi e maltrattamenti sui minori**

Nel 2007 la Regione Abruzzo ha elaborato e adottato le *Linee-guida regionali in materia di maltrattamento ed abuso in danno dei minori* con l'obiettivo di garantire i diritti dei minori senza distinzione di sorta, in particolare contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale, e salvaguardare il loro sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale, fornendo orientamenti agli operatori dei servizi territoriali, socio-sanitari, scolastici ed educativi per realizzare interventi tempestivi, uniformi ed integrati nel settore sociale, sanitario, educativo.

A tal fine, la Regione ha introdotto i seguenti parametri:

- Tipologie del fenomeno:
  - *patologia delle cure*: condizioni in cui i genitori o le persone legalmente responsabili del bambino non provvedono adeguatamente ai suoi bisogni, fisici e psichici. Se ne distinguono tre categorie cliniche:
    - i. *incuria*: si realizza quando le cure sono insufficienti;

- ii. *discuria*: si realizza quando le cure vengono fornite, ma in modo distorto e non appropriato al momento evolutivo;
  - iii. *ipercura*: si realizza quando le cure dello stato fisico sono caratterizzate da una persistente ed eccessiva medicalizzazione.
- *maltrattamento fisico*: presenza di un danno fisico dovuto ad aggressioni, maltrattamenti, punizioni corporali o gravi attentati all'integrità fisica e alla vita.
- *maltrattamento psicologico*: verbalizzazioni o comportamenti che si configurano come pressioni psicologiche, ricatti affettivi, indifferenza, rifiuto, denigrazione e svalutazioni che danneggiano o inibiscono nel bambino lo sviluppo di competenze cognitivo-emotive fondamentali quali l'intelligenza, l'attenzione, la percezione, la memoria.
- *violenza assistita*: qualsiasi forma di maltrattamento compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale o economica su figure di riferimento o affettivamente significative per il bambino, ivi comprese le violenze su altri minori, su membri della famiglia e su animali domestici.
- *abuso sessuale*: coinvolgimento in atti sessuali - con o senza contatto fisico - a cui il minore non può liberamente consentire in ragione dell'età o della preminenza dell'abusante; sfruttamento sessuale; prostituzione infantile; pornografia.
- Fasi dell'intervento:
  - *Prevenzione*: promozione di interventi di natura sociale e sanitaria che vadano ad agire sulle condizioni di rischio quali la scarsa educazione genitoriale, la presenza di famiglie con problemi di alcolismo, di disagio mentale, di degrado socio culturale e ambientale, di nuclei monogenitoriali in condizioni di disagio.
  - *Rilevazione*: percorso di approfondimento dei segnali di malessere dei minori, attraverso osservazioni compiute nell'ambito della loro funzione istituzionale da insegnanti, medici, educatori nonché da familiari o cittadini preoccupati dall'emergere di comportamenti di disagio e sofferenza vissuti da un minore.
  - *Segnalazione*: avviene attraverso il coinvolgimento dell'Autorità giudiziaria minorile.
  - *Protezione*: avviene attraverso la presa in carico del minore vittima di maltrattamenti ed abusi e l'attivazione dei necessari interventi di sostegno e cura.
  - *Valutazione e trattamento*: intervento di valutazione diagnostica e prognostica che, se attivato con tempestività ed in modo coerente ed integrato, si configura come fortemente protettivo, poiché consente di affrontare precocemente la crisi attivando i possibili interventi di riparazione sia sul minore sia sulle sue relazioni familiari.
- Soggetti e servizi coinvolti (a livello regionale): Servizio sociale territoriale, Servizi sanitari territoriali ed ospedalieri, Scuola e servizi educativi, Servizi residenziali di accoglienza, Nuclei di Tutela dei Minori<sup>1</sup>, Strutture per il Trattamento dei Minori Abusati<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> I *Nuclei di Tutela dei Minori* (NTM) sono costituiti su base provinciale con l'obiettivo di fornire consulenza e supporto agli operatori del proprio territorio, con particolare attenzione alle fasi di rilevazione e all'elaborazione di progetti di intervento coerenti e funzionali.

<sup>2</sup> Le *Strutture per il Trattamento dei Minori Abusati* (STMA) si configurano come servizi di eccellenza specializzati nella pronta accoglienza e nella presa in carico di situazioni di grave maltrattamento ed abuso sessuale, attraverso la stretta integrazione degli interventi clinici con quelli educativi e riabilitativi, in accordo e su mandato del Servizio Sociale Territoriale competente, che rimane titolare del progetto di intervento sul minore.

- Strategie di prevenzione e di contrasto:
  - *Coordinamento Regionale in materia di Maltrattamento e Abuso nei confronti dei Minori*: istituito per favorire modalità stabili di confronto e di raccordo tra enti, istituzioni ed organizzazioni coinvolte, al fine di garantire percorsi operativi e progettuali integrati.
  - *Monitoraggio del fenomeno e degli interventi*: effettuato dal Coordinamento Regionale con l'obiettivo di far emergere i fenomeni di maltrattamento e abuso nei confronti dei minori; realizzare la mappatura delle risorse disponibili nel territorio; promuovere la ricerca clinica e scientifica nel campo delle metodologie d'intervento per la cura del maltrattamento all'infanzia.
  - *Formazione e informazione*: finalizzata alla diffusione di una cultura attenta all'infanzia nonché ai fenomeni di abuso e maltrattamento, l'attività di informazione e formazione in materia di abuso e maltrattamento si svolge su due diversi livelli di contenuto ed approfondimento, quello della sensibilizzazione/formazione di base e quello della formazione specialistica e permanente.

Inoltre, in attuazione della normativa nazionale in materia di contrasto allo sfruttamento della prostituzione, della pornografia e del turismo sessuale in danno dei minori quali nuove forme di riduzione in schiavitù, il Consiglio regionale ha adottato un *Programma regionale di interventi* finalizzato al finanziamento di progetti di assistenza e tutela dei minori vittime di tali forme di abuso.

Per la realizzazione dei progetti – che, per ottenere il finanziamento, devono essere finalizzati a prevenire, assistere e recuperare i minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale o a recuperare i responsabili riconosciuti dei delitti di sfruttamento sessuale dei minori che ne facciano apposita richiesta – la Regione ha disposto uno stanziamento pari ad € 374.772,18 (esercizio finanziario 2002).

***Si segnala che la Regione Abruzzo, con l'elaborazione delle Linee guida e del Programma regionale di interventi, ha mostrato grande attenzione al tema del maltrattamento e dell'abuso in danno dei minori, distinguendosi da altre realtà regionali prive di una legislazione specifica in materia.***

Normativa di riferimento:

- D.G.R. 30 GENNAIO 2007, N. 58/5 "APPROVAZIONE LINEE-GUIDA REGIONALI IN MATERIA DI MALTRATTAMENTO E ABUSO IN DANNO DEI MINORI"
- D.C.R. 29 OTTOBRE 2002, N. 79/3 "LEGGE 3 AGOSTO 1998, N. 269, ART. 17, COMMA 2 "NORME CONTRO LO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE, DELLA PORNOGRAFIA, DEL TURISMO SESSUALE IN DANNO DEI MINORI, QUALI NUOVE FORME DI RIDUZIONE IN SCHIAVITÙ" - D.M. 13 MARZO 2002, N. 89 - APPROVAZIONE PROGRAMMA REGIONALE BIENNALE DI INTERVENTI"

#### **4. *Trattamento dei minorenni sottoposti a misure penali***

Nell'ambito delle azioni regionali volte al trattamento degli adulti e dei minori dell'area penale la Regione Abruzzo, nell'aprile 2012, ha recepito le *Linee di indirizzo per la riduzione del rischio autolesivo e suicidario dei detenuti, degli internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale*<sup>3</sup>, approvando al contempo il *Protocollo operativo per la tutela della salute mentale in carcere nella Regione Abruzzo*.

Con le Linee di indirizzo e con il Protocollo operativo, la Regione ha introdotto i seguenti parametri:

- Obiettivi di salute mentale di competenza del Dipartimento di Salute mentale intramurario:
  - assicurare le prestazioni previste nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA);
  - attuare gli interventi di cura e riabilitazione in stretto collegamento con le articolazioni organizzative dei servizi psichiatrici del territorio;
  - garantire azioni mirate alla prevenzione dei comportamenti disadattativi;
  - favorire l'integrazione dei malati mentali e dei portatori di disagio sociale nell'ambiente intramurario, anche attraverso psicoterapie di gruppo, gruppi di auto-mutuo-aiuto, nonché attraverso il coinvolgimento delle associazioni di volontariato;
  - svolgere attività mirate alla prevenzione dei comportamenti autolesivi.
- Modalità operative per il raggiungimento dei suddetti obiettivi:
  - *Visita psichiatrica dei nuovi ingressi*, finalizzata alla prevenzione del disagio psichico attraverso l'individuazione di soggetti con disturbi psichiatrici in atto o pregressi, soggetti con anamnesi positiva per pregressi tentativi di suicidio, soggetti con elevato rischio di suicidio.
  - *Programmazione delle visite di controllo*.
  - *Sostegno psicologico* assicurato attraverso colloqui individuali, psicoterapie di gruppo ed interventi psicoeducativi.
  - *Sostegno e richiamo agli affetti familiari* attraverso l'intervento del Servizio Sociale Dipartimentale.
  - *Accesso degli operatori del DSM alle Sezioni ed agli ambienti per le attività in comune*, al fine di garantire contatti diretti con la popolazione detenuta.
  - *Programma di prevenzione del disagio psichico e delle condotte suicidarie*, con interventi sull'ambiente fisico e sull'ambiente sociale.
  - *Formazione specifica del personale* sulla prevenzione delle condotte suicidarie.
  - *Somministrazione di test psicodiagnostici* per evidenziare segni prodromici di ideazione suicidaria.
- Costituzione di un Gruppo di lavoro tecnico-scientifico, composto da operatori sanitari, penitenziari e minorili, con il compito di elaborare, sulla base delle suddette Linee guida e tenendo conto delle indicazioni degli organismi europei e dell'OMS, un programma operativo di prevenzione del rischio autolesivo e suicidario in carcere e nei servizi minorili.

---

<sup>3</sup> In data 19 gennaio 2012, la Conferenza Unificata Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane ha ratificato l'Accordo sul documento proposto dal Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria recante "*Linee di indirizzo per la riduzione del rischio autolesivo e suicidario dei detenuti, degli internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale*".

Normativa di riferimento:

- D.G.R. 2 APRILE 2012, N. 196 “ACCORDO, AI SENSI DELL'ART. 9 D.LGS. 28 AGOSTO 1997, N. 281, SUL DOCUMENTO PROPOSTO DAL TAVOLO DI CONSULTAZIONE PERMANENTE SULLA SANITÀ PENITENZIARIA RECANTE “LINEE DI INDIRIZZO PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO AUTOLESIVO E SUICIDARIO DEI DETENUTI, DEGLI INTERNATI E DEI MINORENNI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO PENALE”. (REP. N. 5/CU) – RECEPIMENTO”

## 5. Sanità

La Regione Abruzzo, nell’ambito della recente riorganizzazione dei servizi sanitari di base, ha legiferato adottando il *Piano sanitario regionale 2008-2010 “Un sistema di garanzie per la salute”*, creando uno strumento di orientamento per tutto il sistema assistenziale.

Con l’adozione del Piano la Regione ha previsto, tra l’altro, l’introduzione dei seguenti parametri:

- *Carta dei servizi*: si configura come un “patto” tra il soggetto erogatore del servizio e il cittadino e rappresenta un importante strumento di partecipazione, di conoscenza dei servizi offerti e di miglioramento della qualità complessiva delle prestazioni.
- Progetto *Patient File* finalizzato, tra l’altro, alla gestione dell’anagrafe delle persone fisiche e dei flussi informativi, con l’obiettivo di condividere le informazioni derivate dalle cartelle cliniche originali tra gli operatori sanitari, per assicurare la continuità dei processi di cura ed evitare il ripetersi di prestazioni o indagini cliniche non necessarie.
- *Punto Unico di Accesso*: modalità organizzativa prioritariamente rivolta alle persone con disagio derivato da problemi di salute e da difficoltà sociali, atta a facilitare un accesso unificato alle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali nonché ad eliminare o semplificare i numerosi passaggi che la persona assistita e i suoi familiari sono spesso costretti ad intraprendere.
- *Unità di Valutazione Multidimensionale*: strumento per la valutazione del bisogno assistenziale, è prevista in ogni Distretto e consente di definire il complesso integrato dei bisogni dell’utente, individuare le attività di cura, definire gli obiettivi, consentire la presa in carico, valutare gli esiti intermedi e finali del percorso di cura e di assistenza.
- Strumenti per la programmazione a livello locale:
  - *Piano delle Attività Territoriali*: strumento operativo dell’integrazione degli interventi a promozione e tutela della salute, è proposto dal Direttore di Distretto previo parere del Comitato dei sindaci del Distretto, ed è approvato dal Direttore Generale.
  - *Piano di Zona*: strumento di programmazione per la gestione unitaria dei servizi alla persona, attua a livello locale le scelte e gli obiettivi di politica sociale previsti dal Piano sociale regionale. All’elaborazione del Piano concorrono Comuni, Province, ASL, rappresentanti della cooperazione sociale e del volontariato, organizzazioni sindacali e associazionismo.
- *Agenzia sanitaria regionale*: unità amministrativa caratterizzata dall’assegnazione di risorse organizzative ed economiche, con direzione e responsabilità autonome entro gli indirizzi



definiti dalla Giunta regionale. L'Agenzia concorre al perseguimento della politica sanitaria regionale assicurando supporto tecnico-scientifico alla Direzione "Politiche della Salute".

- *Osservatorio delle disuguaglianze nella salute*: struttura di riferimento dell'Agenzia per la sorveglianza del fenomeno delle disuguaglianze nella salute, promuove attività di studio e ricerca sul fenomeno; supporta i processi di programmazione regionale e locale per la definizione di obiettivi e azioni di contrasto alle disuguaglianze sociali nella salute; fornisce indicazioni vincolanti per le aziende sanitarie al fine di sviluppare una progettualità integrata, attiva e concreta per coniugare il principio di equità con quello di sussidiarietà nel territorio.

Inoltre, la produzione legislativa regionale si è concentrata sulla tutela affettiva dei minori sottoposti a trattamenti sanitari, adottando le seguenti misure dirette a prevenire turbamenti psico-affettivi nei minori di dieci anni ricoverati:

- facoltà di accesso e permanenza nel reparto in cui il minore è ricoverato, nell'arco delle 24 ore, da parte dei genitori nonché di loro sostituti. Tale facoltà è limitata in presenza di comprovate ragioni igienico-sanitarie;
- possibilità di usufruire del posto letto, se istituito, o di richiedere l'adozione di provvedimenti, anche a carattere temporaneo, che consentano la permanenza dei genitori o loro sostituti nelle ore notturne;
- facoltà, da parte dei genitori o di loro delegati, di assistere alle visite mediche e ambulatoriali, ai prelievi per esami di laboratorio e alle medicazioni, purché non sussistano controindicazioni di natura igienico-sanitaria;
- presenza di locali adeguatamente attrezzati, che consentano al minore di esercitare attività di gioco e di studio, compatibilmente con lo stato di salute e con i trattamenti terapeutici praticati.

Infine, la Regione ha legiferato in materia di tutela della salute e del benessere psicofisico della donna partoriente e del neonato, prevedendo le seguenti misure:

- predisposizione di ambienti unici per l'evento travaglio-parto-nascita, assicurando l'accesso e la permanenza di una persona con cui la donna desidera condividere l'evento;
- per il neonato sano:
  - affidamento alla madre per tutto il periodo di stretto controllo successivo al parto o, su richiesta della madre, per le sole ore diurne;
  - libero accesso del padre in reparto nelle ore diurne, e possibilità di rimanere accanto alla donna qualora la stessa lo richieda.
- per il neonato affetto da patologia:
  - libera frequenza e durata delle visite al neonato;
  - programmazione di incontri tra personale medico, paramedico e genitori, affinché questi ultimi siano informati circa le condizioni di salute del bambino.
- assistenza alla madre e al bambino nel periodo immediatamente successivo alle dimissioni dalla struttura sanitaria;
- assistenza fornita dai consultori, attraverso l'informazione, la preparazione della coppia al parto, la competenza tecnica per il riconoscimento di eventi patologici, l'assistenza domiciliare dopo il parto;

- assistenza per il parto a domicilio, fornita alle sole donne che siano state seguite con controlli ambulatoriali prenatali in strutture riconosciute idonee dalla Regione e che da tali servizi siano state dichiarate “non a rischio”. In caso di parto a domicilio, la donna viene assistita con visite domiciliari da parte di ostetriche ed infermieri per almeno 5 giorni.

Normativa di riferimento:

- L.R. 10 MARZO 2008, N. 5 “UN SISTEMA DI GARANZIE PER LA SALUTE - PIANO SANITARIO REGIONALE 2008-2010”
- L.R. 14 AGOSTO 1981, N. 29 “NORME PER L'ASSISTENZA FAMILIARE E PER LA TUTELA PSICO-AFFETTIVA DEI MINORI RICOVERATI NEI PRESIDI OSPEDALIERI”
- L.R. 11 APRILE 1990, N. 35 “NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DEL BENESSERE PSICOFISICO DELLA DONNA PARTORIENTE E DEL NEONATO”

## **6. Diritto all'istruzione**

La Regione Abruzzo promuove e disciplina i servizi e gli interventi idonei a realizzare l'effettivo esercizio del diritto allo studio e, al fine di perseguire la gratuità della scuola dell'obbligo, la destinazione collettiva degli interventi e lo sviluppo della scolarizzazione, ha legiferato come segue:

- Destinatari: alunni di scuole statali, non statali e paritarie.
- Interventi:
  - servizi di trasporto gratuito o, in mancanza di mezzi di proprietà dei Comuni, rimborsi totali o parziali delle spese di viaggio;
  - acquisto di scuolabus da parte dei Comuni, attraverso la concessione di contributi regionali in conto capitale;
  - assicurazione per eventuali infortuni connessi alle attività scolastiche e parascolastiche;
  - mensa scolastica e materiale didattico per gli alunni che effettuino la sperimentazione del tempo pieno o che si trovino in condizioni di difficoltà per il rientro nella propria abitazione in ragione della distanza o degli orari scolastici;
  - assistenza medico-psichica e per minorati psicofisici ed invalidi;
  - assegnazione di contributi per l'acquisto di libri di testo per gli allievi che frequentano le scuole dell'obbligo in condizioni di particolare disagio economico:
    - i. reddito familiare lordo inferiore ad € 18.000,00;
    - ii. contributo massimo pari ad € 1.500, di durata massima inferiore ai 18 mesi;
    - iii. stanziamento regionale complessivo pari ad € 500.000,00 (anno 2005).Per gli alunni delle scuole elementari, la fornitura dei libri di testo è gratuita.

- concessione di posti in convitti e semiconvitti: gratuiti nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali statali; semigratuiti in istituti convenzionati per gli alunni delle scuole secondarie di secondo grado; gratuiti e semigratuiti nei convitti nazionali.
- Borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l'istruzione:
  - destinatari: famiglie in condizioni di maggiore svantaggio economico, stabilito sulla base di graduatorie predisposte dai Comuni e redatte in ordine crescente di reddito;
  - tipologie di spese ammissibili: iscrizione, frequenza, acquisto di pubblicazioni e materiali richiesti dalla scuola, trasporto con mezzi pubblici, pasti consumati presso le mense scolastiche;
  - importo massimo erogabile: € 150,00 per la scuola primaria; € 220,00 per la scuola secondaria di primo grado; € 430,00 per la scuola secondaria di secondo grado;
  - importo di spesa minimo per la concessione del contributo: pari ad € 51,65.
- Istituzione del *Servizio di psicologia scolastica*:
  - finalità: contribuire al miglioramento della vita scolastica, supportare le istituzioni scolastiche e le famiglie e migliorare la qualità dei servizi offerti alle istituzioni scolastiche;
  - attività: consulenza e sostegno ai docenti, agli alunni e ai loro genitori, sia in forma collegiale che individuale; progettazione e valutazione di iniziative, sperimentazioni e ricerche riguardanti l'organizzazione del Servizio; promozione di attività di formazione; orientamento e collegamento per e con i genitori, finalizzato alla promozione di studi sui fenomeni di abbandono ed insuccesso scolastico; promozione di un clima collaborativo all'interno della scuola e fra la scuola e la famiglia.
  - contributo regionale: pari ad € 45.000,00 (esercizio finanziario 2003).
- *Piano annuale regionale per l'attuazione del diritto allo studio*: elaborato dalla Giunta regionale ed approvato dal Consiglio, indica gli interventi da realizzare ed il riparto dei fondi ad essi assegnati.
- *Programma annuale degli interventi*: elaborato dai Comuni entro il 30 giugno di ogni anno sulla base delle indicazioni fornite dal Piano regionale.
- *Piano degli interventi per il diritto allo studio degli studenti in situazione di handicap o di svantaggio che frequentano l'istruzione scolastica superiore*: elaborato dalle Province entro il 30 giugno di ogni anno sulla base delle necessità riscontrate nell'anno scolastico in corso e di quelle dichiarate dal genitore dello studente che si iscrive per la prima volta al grado di istruzione secondaria superiore. Entro il 31 gennaio di ogni anno, le Province trasmettono alla Giunta regionale una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente, che si concretizzano in trasporto e assistenza scolastica qualificata agli studenti in situazione di handicap o di svantaggio che frequentano l'istruzione secondaria superiore.
- Stanziamento finanziario complessivo assegnato alla Regione Abruzzo per l'anno scolastico 2007/2008: pari ad € 3.948.926,00, incrementato di una somma pari ad € 145.832,95 derivante dalle economie realizzate nei precedenti anni.

Inoltre la Regione, conscia delle difficoltà incontrate dai bambini disabili o affetti da gravi malattie nell'esercizio del loro diritto all'educazione e all'istruzione, ha previsto la realizzazione della c.d. *scuola a domicilio*, finalizzata a garantire il pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata, legiferando come segue:

- destinatari: bambini che, a causa di malattie di particolare gravità, siano costretti ad assentarsi da scuola per periodi superiori a 30 giorni e bambini affetti da forme di disabilità.
- interventi:
  - elaborazione del *profilo dinamico-funzionale*: indica le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell'alunno, individua le difficoltà di apprendimento e le possibilità di recupero e ne evidenzia le capacità, al fine di sostenerle, sollecitarle e rafforzarle;
  - elaborazione del *piano educativo individualizzato*: formulato congiuntamente dagli operatori delle Aziende sanitarie locali, dal personale insegnante specializzato della scuola e da operatori psico-pedagogici, sulla base del profilo dinamico-funzionale;
  - istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie, intese come sezioni distaccate della scuola statale, la cui frequenza è equiparata ad ogni effetto a quella delle classi alle quali i minori sono iscritti;
  - attività didattiche di sostegno e servizi di tutorato specializzato realizzati con l'ausilio di docenti specializzati nelle aree disciplinari individuate dal profilo dinamico-funzionale e dal piano educativo individualizzato.
- attivazione del servizio: avviene in seguito alla domanda, presentata dai genitori alla scuola frequentata dal minore, corredata dalla certificazione del medico curante che attesti l'impossibilità di frequenza da parte del bambino.
- autorizzazione: rilasciata con atto dirigenziale dal Servizio sicurezza sociale della Giunta regionale, entro 10 giorni dalla presentazione della richiesta.
- stanziamento regionale complessivo: pari ad € 305.000,00 (esercizio finanziario 2003).

***Si segnala come la Regione Abruzzo, con la previsione di specifiche disposizioni per l'attuazione della scuola a domicilio, abbia effettivamente realizzato il principio del carattere universalistico del diritto allo studio, consentendo anche ai minori disabili o affetti da gravi malattie di fruire di tale diritto, promuovendone al contempo la piena integrazione sociale.***

Normativa di riferimento:

- L.R. 15 DICEMBRE 1978, N. 78 "INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO"
- L.R. 22 DICEMBRE 1984, N. 82 "MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. N. 78 DEL 1978, CONCERNENTE: INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO"
- D.G.R. 24 APRILE 2008, N. 352 "RIPARTIZIONI TRA I COMUNI DEL FONDO STATALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2007/2008 DA UTILIZZARE A SOSTEGNO DELLA SPESA SOSTENUTA DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE MEDIANTE L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO"
- L.R. 23 GENNAIO 2004, N. 3 "ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA"

- L.R. 14 SETTEMBRE 1999, N. 70 “INTERVENTO DELLA REGIONE ABRUZZO PER LA REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA A DOMICILIO E PER L'INSERIMENTO E L'INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE DISABILI”
- D.G.R. 27 OTTOBRE 1999, N. 2315 “DIRETTIVE PER L'ATTUAZIONE DELLA L.R. 14 SETTEMBRE 1999, N. 70 «INTERVENTO DELLA REGIONE ABRUZZO PER LA REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA A DOMICILIO» - MODALITÀ E CRITERI”

### **7. Child rights governance**

In materia di *child rights governance* la Regione Abruzzo, pur non avendo ancora istituito la figura del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, ha promosso l'adozione di strumenti per la tutela dei diritti dei minori e, a tal fine, ha affidato in convenzione la funzione ed il ruolo di *Difensore dell'infanzia* al Comitato italiano per l'UNICEF, che agisce nel rispetto della normativa regionale concernente l'organizzazione e la gestione di interventi e servizi socio-assistenziali in favore dei minori.

Per l'espletamento delle sue funzioni, al Comitato italiano per l'UNICEF è riconosciuto un contributo annuo erogato dalla Regione che, per l'esercizio finanziario 2009, è stato pari ad € 20.000,00; da parte sua, il Comitato è tenuto a presentare un rendiconto annuale al Presidente della Giunta regionale, quale giustificativo dell'utilizzo del finanziamento regionale.

#### Normativa di riferimento:

- L.R. 2 GIUGNO 1988, N. 46 “CONVENZIONE CON L'UNICEF PER L'ISTITUZIONE DEL DIFENSORE DELL'INFANZIA”

### **8. Interventi a sostegno della condizione giovanile**

In materia di politiche in favore dei giovani, la Regione Abruzzo ha promosso la realizzazione di azioni volte a sostenerne la partecipazione a livello economico, sociale e culturale, introducendo le seguenti misure:

- Concessione di benefici regionali alle comunità giovanili:
  - definizione: strumenti di crescita sociale e culturale della popolazione giovanile, aperti a tutti gli studenti delle scuole medie e superiori, agli studenti universitari ed ai giovani fino ai 29 anni di età, senza alcuna discriminazione politica, culturale, religiosa, etica e sociale.
  - finalità: organizzazione della vita associativa; educazione all'impegno sociale, civile e culturale; svolgimento di attività sportive, ricreative, sociali, didattiche, ambientali, culturali, turistiche, agricole, artigianali, artistiche e di formazione professionale.
  - requisiti per l'accesso ai benefici: perseguire le finalità summenzionate, agire senza scopo di lucro ed essere iscritte all'Albo regionale delle associazioni giovanili.

- benefici concessi: contributi per il finanziamento di iniziative concernenti il perseguimento degli obiettivi summenzionati e di interventi di recupero, riadattamento e sistemazione di edifici e strutture pubbliche e private da destinarsi a sede di comunità giovanili; concessione dell'uso a titolo gratuito di immobili di proprietà regionale da destinarsi a sede di comunità giovanili.
- *Stage formativi* presso la Regione Abruzzo, attraverso l'erogazione di borse di studio rivolte a giovani laureati abruzzesi<sup>4</sup> di età non superiore a 35 anni. Lo stanziamento finanziario complessivo ammonta, per l'anno 2004, ad € 400.000,00.
- *Servizio Informagiovani*, finalizzato allo sviluppo di una rete informativa che orienti i giovani, favorendone l'interazione e la partecipazione attiva alle dinamiche sociali, economiche e culturali attraverso interventi che mirino al reperimento e alla raccolta dei dati e delle informazioni sui principali campi di azione della vita giovanile; alla trasmissione e diffusione dei dati e delle informazioni raccolte e dirette ai giovani della Regione; al collegamento e alla cooperazione tra le strutture Informagiovani operanti sul territorio regionale; al raccordo tra la rete territoriale dei servizi Informagiovani e gli Enti e gli Organismi operanti sul territorio regionale, che a vario titolo si occupino di politiche giovanili. Lo stanziamento finanziario complessivo per la realizzazione delle attività descritte ammonta ad € 200.000,00 (esercizio finanziario 2005).
- Approvazione del Progetto pilota "*Lo sport per crescere in armonia – Prevenzione del disagio giovanile attraverso l'integrazione di attività educative e sportive*", finalizzato a stimolare l'associazionismo giovanile, la crescita sociale ed il rispetto dell'altro attraverso le discipline sportive, per il quale la Regione ha stanziato un finanziamento pari ad € 15.000,00 (esercizio finanziario 2003).
- Interventi per la promozione di attività socioculturali, finalizzati al superamento dei fenomeni di emarginazione e disagio sociale, soprattutto attraverso scambi socio-culturali giovanili tra associazioni a livello interregionale ed internazionale e azioni informative e di sostegno all'attuazione di specifici provvedimenti legislativi regionali e nazionali in campo occupazionale.
- Contributi ad associazioni per progetti che promuovano scambi internazionali in favore di giovani, erogati purché tali associazioni siano costituite con atto pubblico da almeno due anni e presentino l'istanza per l'approvazione del progetto entro il 31 marzo di ogni anno. Sono privilegiate le iniziative che promuovono attività finalizzate alla conoscenza della problematica giovanile, la comprensione e lo scambio di idee e di esperienze, la partecipazione dei giovani alla soluzione dei problemi comunitari di ordine culturale, economico e sociale, con l'obiettivo di contrastare l'emarginazione e di favorire uno sviluppo armonico della personalità del giovane.

---

<sup>4</sup> Si segnala come il requisito legato all'origine abruzzese del giovane laureato destinatario del beneficio appaia in contrasto con la normativa nazionale, che non consente l'utilizzo di fondi pubblici per erogare servizi sociali o provvidenze economiche in presenza di disposizioni potenzialmente discriminatorie; nel caso di specie, infatti, la definizione di "giovane abruzzese" non risulta chiara e, quindi, potenzialmente discriminatoria nei confronti di chi, pur essendo residente in Abruzzo, non vi sia nato, non sia nato da genitori abruzzesi o, comunque, non abbia origini abruzzesi.

- Istituzione della *Consulta regionale dei giovani*, con il compito di esprimere pareri ed elaborare proposte in tema di politiche giovanili.
- Istituzione del *Centro di documentazione e di informazione socio-economica per i giovani e le famiglie*, con il compito di sviluppare la personalità dei giovani e realizzare il loro inserimento nel mondo del lavoro, collaborando con le famiglie per favorire il loro apporto formativo nei confronti delle nuove generazioni. Il Centro realizza la sua attività mediante centri di ascolto e di assistenza; diffusione di materiale relativo alle problematiche quotidianamente affrontate dai giovani, fornendo modelli e indicazioni di idonee soluzioni; predisposizione e diffusione di un bollettino informativo sulla vita giovanile, sulle opportunità per i giovani, sul tempo libero e sulle iniziative di aggregazione.

Normativa di riferimento:

- L.R. 19 DICEMBRE 2001, N. 77 “L.R. N. 11/2001 - LEGGE FINANZIARIA - SECONDO PROVVEDIMENTO DI ATTUAZIONE”
- D.G.R. 12 DICEMBRE 2002, N. 1027 “L.R. 19 DICEMBRE 2001, N. 77, MODIFICATA CON L.R. 29 LUGLIO 2002, N. 19. CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI GIOVANILI”
- D.G.R. 7 LUGLIO 2004, N. 524 “APPROVAZIONE PROGETTO PILOTA PER LA PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE ATTRAVERSO L'INTEGRAZIONE DI ATTIVITÀ EDUCATIVE E SPORTIVE”
- L.R. 11 SETTEMBRE 1986, N. 54 “INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ SOCIO-CULTURALI IN FAVORE DEI GIOVANI”
- L.R. 3 APRILE 1990, N. 28 “INIZIATIVE IN FAVORE DEI GIOVANI PER LA PROMOZIONE DI SCAMBI INTERNAZIONALI”
- D.G.R. 3 AGOSTO 2007, N. 784 “L.R. 3 APRILE 1990, N. 28 E L.R. 23 SETTEMBRE 1997, N. 116 - “INIZIATIVE IN FAVORE DEI GIOVANI PER LA PROMOZIONE DI SCAMBI INTERNAZIONALI”. CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI”
- L.R. 11 SETTEMBRE 1996, N. 91 “ISTITUZIONE DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE E DI INFORMAZIONE SOCIO-ECONOMICA PER I GIOVANI E LE FAMIGLIE”

**9. Sostegno alle attività oratoriali e similari**

La Regione Abruzzo riconosce e promuove la funzione educativa e sociale svolta dagli oratori parrocchiali e, in attuazione dei principi stabiliti dalla legge statale 8 novembre 2000, n. 328 “*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*”, ha introdotto i seguenti parametri:

- Destinatari: minori, giovani e adolescenti senza distinzione o discriminazione alcuna.
- Soggetti attuatori: oratori delle parrocchie abruzzesi, intesi come soggetti educativi della comunità locale in grado di promuovere e sostenere la crescita armonica dei giovani e degli adolescenti.

- Finalità: contrastare i fenomeni di emarginazione sociale e di devianza in ambito minorile attraverso attività sportive e culturali per il tempo libero.
- Programmazione degli interventi: adottata dalla Regione, sentite le diocesi dell’Abruzzo.

Normativa di riferimento:

- L.R. 31 LUGLIO 2001, N. 36 “RICONOSCIMENTO DELLA FUNZIONE SOCIALE ED EDUCATIVA SVOLTA DAGLI ORATORI PARROCCHIALI E VALORIZZAZIONE DEL RUOLO NELLA REGIONE ABRUZZO”

**10. Edilizia residenziale pubblica**

In materia di assegnazione e gestione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, la Regione Abruzzo ha legiferato introducendo i seguenti parametri:

- Requisiti per l’accesso:
  - cittadinanza italiana; il cittadino di altri Stati è ammesso soltanto se tale diritto è riconosciuto, in condizioni di reciprocità<sup>5</sup>, da convenzioni o trattati internazionali e se il cittadino stesso è iscritto nelle apposite liste degli uffici provinciali del lavoro o se svolge in Italia un’attività lavorativa debitamente autorizzata;
  - residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva ovvero principale nel Comune o in uno dei Comuni compresi nell’ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso;
  - assenza del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare del richiedente<sup>6</sup>;
  - assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di un alloggio realizzato con contributi pubblici o di precedenti finanziamenti agevolati, concessi dallo Stato o da Enti pubblici;
  - reddito complessivo del nucleo familiare compreso tra:
    - i. € 12.923,81 ed € 15.853,63 per l’accesso all’ERP;
    - ii. € 22.616,68 ed € 27.743,88 per la permanenza nell’ERP (anno 2011).
  - non aver ceduto in tutto o in parte l’alloggio eventualmente assegnato in precedenza.

---

<sup>5</sup> Si segnala come tale requisito appaia di dubbia legittimità se confrontato con la normativa nazionale vigente e con la più recente giurisprudenza (cfr. articolo 3 Cost. e sentenza Corte Costituzionale n. 432/2005), violando il principio di parità di trattamento ed introducendo, di fatto, una discriminazione tra i fruitori di provvidenze sociali o economiche. Si noti, infatti, che il carattere potenzialmente discriminatorio della c.d. *condizione di reciprocità* risiede nel fatto che uno straniero, per vedersi riconosciuto il diritto di accesso ad un alloggio di edilizia residenziale pubblica in Italia, dovrebbe dimostrare che, nel proprio Paese di origine, i cittadini italiani avrebbero accesso alle stesse misure di sostegno, ed alle stesse condizioni.

<sup>6</sup> Si considera adeguato alle esigenze del nucleo familiare un alloggio avente una superficie utile non inferiore a:

- mq 45 per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone;
- mq 60 per un nucleo familiare composto da 3 o 4 persone;
- mq 75 per un nucleo familiare composto da 5 persone;
- mq 95 per un nucleo familiare composto da 6 o più persone.



- Formazione delle graduatorie di assegnazione, sulla base di criteri di priorità riferiti al livello di gravità del bisogno abitativo, che viene valutato tale in presenza di determinate condizioni soggettive e oggettive:
  - Condizioni soggettive:
    - i. reddito complessivo del nucleo familiare;
    - ii. nuclei familiari numerosi;
    - iii. richiedenti che abbiano superato il 70° anno di età;
    - iv. famiglie formatesi da non più di due anni o la cui costituzione sia prevista entro un anno dalla data di presentazione della domanda;
    - v. nuclei familiari nei quali un componente sia portatore di handicap;
    - vi. nuclei familiari di emigrati rientrati in Italia da non più di 12 mesi per stabilirvi la loro residenza.
  - Condizioni oggettive:
    - i. richiedenti che abitino da almeno due anni<sup>7</sup> dalla data del bando in alloggi impropri<sup>8</sup>, procurati a titolo precario dalla pubblica assistenza;
    - ii. richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare, da almeno due anni dalla data del bando, in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari;
    - iii. nucleo familiare che abiti, da almeno un anno dalla data del bando, in un alloggio che presenti standard di affollamento o in un alloggio antigienico;
    - iv. richiedenti che debbano abbandonare l'alloggio a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto, ordinanza di sgombero o provvedimento per motivi di pubblica utilità.
- Scelta degli alloggi da assegnare, effettuata sulla base della graduatoria, che viene aggiornata con cadenza almeno biennale.
- Consegna degli alloggi, mediante atto di sottoscrizione da parte degli aventi diritto. L'alloggio deve essere occupato dall'assegnatario entro 30 giorni, salvo proroga concessa dal Comune a seguito di motivata istanza e, comunque, per un periodo non inferiore a 10 giorni e non superiore a 15; la mancata occupazione entro i termini previsti comporta la decadenza dall'assegnazione.
- Subentro nella domanda e nell'assegnazione, in caso di decesso dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario, da parte dei componenti del nucleo familiare.
- Decadenza dall'assegnazione, dichiarata dal Sindaco del Comune territorialmente competente nei casi in cui l'assegnatario:
  - abbia perso uno dei requisiti richiesti;
  - non abbia occupato l'alloggio assegnatogli entro i termini previsti;

---

<sup>7</sup> Si segnala come il requisito della residenza appaia di dubbia legittimità se confrontato con la normativa nazionale vigente e con la più recente giurisprudenza (cfr. articolo 3 Cost. e sentenze Corte Costituzionale n. 432/2005 e n. 40/2011), violando il principio di uguaglianza, parità di trattamento ed introducendo, di fatto, una discriminazione tra i fruitori di provvidenze sociali. Il requisito di anzianità di residenza si tradurrebbe, infatti, in una indiscriminata esclusione di intere categorie di persone dal godimento di quelle rilevanti prestazioni sociali che, in quanto volte a rimuovere situazioni di bisogno, di precarietà economica, di disagio individuale o sociale, rientrerebbero nella categoria dei diritti inviolabili dell'uomo.

<sup>8</sup> Rientrano nella categoria degli alloggi impropri le baracche, le stalle, le grotte, le caverne, i sotterranei, le soffitte, i garage e le cantine.

- abbia ceduto, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli o ne abbia mutato la destinazione d'uso;
- non occupi stabilmente l'alloggio;
- abbia adibito l'alloggio ad attività illecite o immorali, rilevate in flagranza di reato;
- sia moroso da più di 6 mesi nel pagamento del canone d'uso. Non è causa di decadenza dall'assegnazione la morosità dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia dell'assegnatario, qualora ne siano derivate l'impossibilità o la grave difficoltà di effettuare il regolare pagamento del canone d'uso; tale impossibilità o grave difficoltà non può comunque valere per più di 12 mesi.
- Annullamento dell'assegnazione, disposto con provvedimento motivato del Sindaco del Comune competente per territorio in caso di:
  - assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima;
  - assegnazione ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false.
- Regolarizzazione delle occupazioni senza titolo di alloggi di edilizia residenziale pubblica per tutti gli alloggi che, alla data del 31 ottobre 2011, risultino occupati senza titolo. L'assegnazione, effettuata dal Sindaco del Comune nel quale è situato l'alloggio, è subordinata:
  - al protrarsi dell'occupazione da parte dello stesso nucleo familiare, per almeno un mese anteriore alla data del 31 marzo 2009;
  - all'accertamento del possesso, da parte degli occupanti, dei requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica;
  - al recupero, da parte dell'Ente gestore, di tutti i canoni arretrati dalla data dell'occupazione abusiva.
- Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa, non superiore al 15% degli alloggi disponibili e sino ad un massimo del 30% per i Comuni capoluogo, per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa quali calamità, sfratti, sistemazione di profughi e di rifugiati politici, trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine o altre gravi particolari esigenze individuate dai Comuni.
- *Fondo sociale*, istituito per la concessione di contributi a favore di assegnatari disoccupati o pensionati, il cui reddito annuale riferito all'intero nucleo familiare sia inferiore all'importo di una pensione minima INPS, al fine di consentire il pagamento del canone di locazione.

Inoltre, in materia di edilizia residenziale sociale, la Regione ha legiferato prevedendo la concessione di contributi finanziari per la stipula di mutui decennali a tasso fisso finalizzati all'acquisto, al recupero ed alla costruzione della prima casa, come segue:

- Destinatari: nuclei familiari, giovani coppie, imprese di costruzione, cooperative edilizie, Enti pubblici.
- Requisiti per l'accesso: cittadinanza italiana, europea o titolarità di regolare permesso di soggiorno ai sensi della normativa vigente; residenza o attività lavorativa nel Comune in cui è sito l'alloggio; non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio ubicato nel territorio nazionale e adeguato alle esigenze del nucleo familiare; assenza di precedenti agevolazioni pubbliche per le stesse finalità.

- Tipologie di interventi:
  - contributi in conto interesse con abbattimento di quattro punti sul tasso praticato dagli Istituti di Credito convenzionati;
  - contributi in conto capitale.
- Importo del mutuo agevolato: non superiore ad € 150.000.000 per unità immobiliare, fino ad un massimo di € 1.000.000.000 per interventi coordinati su più unità immobiliari e, comunque, non superiore al 90% del valore dell'intervento. Qualora l'intervento sia proposto da un Ente pubblico e realizzato in Comuni con popolazione inferiore a 1.500 abitanti, il mutuo agevolato può coprire il 100% dell'intervento.
- Misura del contributo: calcolato sull'importo massimo dell'intervento di € 77.468,53.

Normativa di riferimento:

- L.R. 25 OTTOBRE 1996, N. 96 "NORME PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PER LA DETERMINAZIONE DEI RELATIVI CANONI DI LOCAZIONE"
- D.G.R. 28 OTTOBRE 2011, N. 721 "AGGIORNAMENTO LIMITE DI REDDITO PER L'ACCESSO E PER LA PERMANENZA ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ALLE VARIAZIONI ISTAT"
- L.R. 6 LUGLIO 2001, N. 25 "CONTRIBUTI PER ACQUISTO, RECUPERO E COSTRUZIONE DELLA PRIMA CASA"
- D.P.G.R. 20 OTTOBRE 2006, N. 3/REG. "REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA L.R. 6.7.2001, N. 25 CONCERNENTE: CONTRIBUTI PER ACQUISTO, RECUPERO E COSTRUZIONE DELLA PRIMA CASA"

**11. Edilizia residenziale per minori**

In materia di strutture residenziali e semiresidenziali per l'accoglienza di minori la Regione Abruzzo, in attuazione del D.M. 21 maggio 2001, n. 308, concernente *"Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328"*, nelle more dell'approvazione della normativa regionale di recepimento ed integrazione di quella nazionale, ha adottato le *"Direttive generali provvisorie"* di autorizzazione al funzionamento di tali strutture, introducendo i seguenti parametri:

- Destinatari: Comuni, Aziende sanitarie locali e soggetti gestori di servizi e strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale.
- Procedura per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento: presentazione dell'istanza di autorizzazione provvisoria al funzionamento, da parte del soggetto gestore delle strutture al Comune in cui l'attività viene svolta, corredata da una scheda informativa che fornisca informazioni sulla struttura che eroga il servizio di residenzialità nonché sulla tipologia dei servizi erogati, la capacità ricettiva e la dotazione organica.
- Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento (individuati dal D.M. 308/2001):
  - ubicazione in luoghi abitati facilmente raggiungibili con l'uso di mezzi pubblici;

- dotazione di spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione;
- presenza di qualificate figure professionali, sia sociali che sanitarie;
- adozione di un *progetto educativo individuale* per ogni minore ospitato, che indichi gli obiettivi da raggiungere, i contenuti e le modalità dell'intervento, il piano delle verifiche;
- organizzazione delle attività nel rispetto dei normali ritmi di vita degli ospiti;
- adozione, da parte del soggetto gestore, di una *Carta dei servizi*, che indichi le tariffe praticate e le prestazioni ricomprese.
- Tipologie di strutture (individuate dal D.M. 308/2001):
  - *strutture a carattere comunitario*: caratterizzate da bassa intensità assistenziale, bassa e media complessità organizzativa, destinate ad accogliere un'utenza con limitata autonomia personale, priva del necessario supporto familiare o per la quale la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente contrastante con il piano individualizzato di assistenza. Si suddividono in *comunità di tipo familiare* e *gruppi appartamento*, e sono in grado di accogliere fino ad un massimo di 6 utenti.
  - *strutture protette*: caratterizzate da media intensità assistenziale, media e alta complessità organizzativa, destinate ad accogliere un'utenza non autosufficiente.
  - *strutture a ciclo diurno*: caratterizzate da diverso grado di intensità assistenziale in relazione ai bisogni dell'utenza ospitata.

#### Normativa di riferimento:

- D.G.R. 12 DICEMBRE 2001, N. 1230 “D.M. 21 MAGGIO 2001, N. 308 - REGOLAMENTO CONCERNENTE “REQUISITI MINIMI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEI SERVIZI E DELLE STRUTTURE A CICLO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2000, N. 328” - DIRETTIVE GENERALI PROVVISORIE IN ORDINE AL REGIME DI AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO”

### **12. Edilizia scolastica**

Nell'ambito della programmazione degli interventi di edilizia scolastica, la Regione Abruzzo ha stabilito quanto segue:

- Tipologie di interventi finanziati:
  - riqualificazione del patrimonio esistente;
  - adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza ed igiene;
  - completamento e ampliamento degli edifici scolastici esistenti;
  - costruzione di nuovi edifici.

- *Piano triennale degli interventi di edilizia scolastica*, con cui la Regione determina le linee della programmazione in materia, sulla base degli obiettivi assunti come prioritari. Per il triennio 2007/2009, lo stanziamento regionale è stato pari ad € 6.536.847,00 (€ 1.475.297,00 per l'annualità 2007, € 2.855.631,00 per l'annualità 2008 ed € 2.205.919,00 per l'annualità 2009).
- *Piano annuale degli interventi di edilizia scolastica*, elaborato sulla base delle indicazioni fornite nel Piano triennale.
- *Osservatorio regionale per l'edilizia scolastica*, istituito con funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività di studio, ricerca e normazione in materia di strutture edilizie per la scuola, nonché di supporto dei soggetti programmatori e attuatori degli interventi previsti dalla normativa regionale in materia.

Inoltre, nel più specifico ambito delle strutture e dei servizi educativi per la prima infanzia, la Regione ha legiferato introducendo i seguenti parametri:

- Tipologie di strutture per la prima infanzia:
  - *nido d'infanzia*: servizio educativo e sociale aperto a tutti i bambini di età compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni che, attraverso l'assistenza continua da parte di personale qualificato concorre, insieme alle famiglie, allo sviluppo psico-fisico, cognitivo, affettivo e sociale dei bambini, tutelando e garantendo l'inserimento di bambini che presentano svantaggi psico-fisici e sociali. La capacità ricettiva varia da un minimo di 25 fino ad un massimo di 60 bambini.
  - *servizi integrativi ai nidi d'infanzia*: luoghi con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale rivolti a bambini di età compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni, anche insieme ai loro genitori o adulti accompagnatori, che hanno come obiettivo quello di ampliare l'azione dei nidi d'infanzia, garantendo risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e dei bambini attraverso soluzioni diversificate sul piano strutturale ed organizzativo.
  - *micro nido*: si differenzia dal nido tradizionale per la minore capacità ricettiva – che varia da un minimo di 8 fino ad un massimo di 24 bambini – e può configurarsi come un servizio aggregato ad altri servizi per l'infanzia già funzionanti.
  - *ludoteca*: servizio educativo, culturale e ricreativo aperto a tutti i bambini, che promuove esperienze di gioco ed ha lo scopo di favorire la socializzazione, di educare all'autonomia ed alla libertà di scelta e di valorizzare le capacità creative ed espressive di ogni bambino o bambina.
- Concessione di contributi regionali per il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia:
  - ai Comuni, per la gestione dei nidi d'infanzia comunali, con contributo pari ad € 640.000,00 e per la gestione dei servizi comunali integrativi ai nidi che siano stati attivati a partire dal 2006, con contributo pari ad € 80.000,00 (annualità 2007);
  - alle Province, per la formazione degli operatori e dei coordinatori pedagogici dei servizi educativi per la prima infanzia, con contributo pari ad € 80.000,00 (annualità 2007).

- *Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio educativi per la prima infanzia*, per la concessione di finanziamenti regionali finalizzati all'incremento dei servizi di asili nido e micro-nidi nei Comuni che ne sono privi:
  - interventi ammessi a finanziamento: costruzione, completamento, ampliamento, arredamento, demolizione e successiva ricostruzione, ristrutturazione e messa a norma di asili nido o micro nidi;
  - stanziamento regionale complessivo per il triennio 2007/2009: € 9.636.617,32.

Normativa di riferimento:

- L.R. 20 DICEMBRE 2000, N. 115 “NUOVE NORME PER L'EDILIZIA SCOLASTICA”
- L.R. 28 APRILE 2000, N. 76 “NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA”
- L.R. 4 GENNAIO 2005, N. 2 “DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI AL FUNZIONAMENTO E DELL'ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI EROGANTI SERVIZI ALLA PERSONA”
- D.G.R. 23 APRILE 2007, N. 393 “L.R. 28 APRILE 2000, N. 76. DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEI CONTRIBUTI REGIONALI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 16, COMMA 1, E ALL'ART. 17, COMMA 1, LETTERA B) E COMMA 2 DELLA LEGGE. MODALITÀ E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEGLI STESSI A COMUNI E PROVINCE. ANNO 2007”
- D.G.R. 4 DICEMBRE 2009, N. 737 “CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN C/CAPITALE PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA - LEGGE 11 GENNAIO 1996, N. 23 - LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296, ART. 1, COMMA N. 625 - APPROVAZIONE PIANO ANNUALE 2009 DEGLI INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA PER IL TRIENNIO 2007/2009”
- D.G.R. 24 AGOSTO 2009, N. 458 “APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI ASILI NIDO E MICRO-NIDI PUBBLICI, NELL'AMBITO DEL PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA”
- L.R. 16 LUGLIO 1997, N. 66 “TUTELA DEL DIRITTO AL GIOCO DEI BAMBINI E PROMOZIONE E SVILUPPO DELLE LUDOTECHÉ”

**13. Interventi e servizi sociali alla persona**

In materia di realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi in ambito sociale, la Regione Abruzzo ha previsto i seguenti interventi:

- Progetto Speciale Multiasse “*Programma di inclusione sociale*”, previsto dal Piano sociale regionale 2011-2013, costituisce il primo progetto della Regione Abruzzo finanziato direttamente dal Fondo Sociale Europeo, e prevede 6 linee di intervento riguardanti: il sistema dell'inclusione sociale, i diversamente abili, gli immigrati, i detenuti e gli ex detenuti, la prevenzione delle dipendenze, l'occupazione femminile. Per la realizzazione del progetto, le risorse stanziare sono state pari ad € 13.000.000,00.

- *Piano locale per la non autosufficienza*, mirato a sostenere la qualità della vita delle persone in condizioni di non autosufficienza attraverso i seguenti interventi: assistenza domiciliare integrata, che consenta all'individuo di rimanere nel proprio domicilio e nel proprio contesto affettivo; telesoccorso e teleassistenza, che copra l'intero arco della giornata; trasporto, mediante un servizio di taxi sociale; assegno di cura, come sostegno economico finalizzato ad integrare le risorse economiche necessarie ad assicurare la continuità dell'assistenza, fino ad un importo massimo mensile pari ad € 300,00; centri diurni, che integrino il carico assistenziale sostenuto dal nucleo familiare. Stanziamento complessivo: pari ad € 6.200.000,00 (esercizio finanziario 2007).
- *Contributi per la realizzazione di iniziative per il sostegno alimentare delle persone in stato di povertà o senza fissa dimora*, finalizzati alla loro inclusione sociale ed erogati alle Associazioni di Volontariato iscritte all'Albo Regionale del Volontariato della Regione Abruzzo da almeno due anni, che sostengano i propri assistiti con pasti o generi alimentari, nonché alle Caritas diocesane che gestiscano mense per poveri nella Regione Abruzzo. La misura del contributo regionale è stata pari ad € 200.000,00 nel 2009 e ad € 170.000,00 nel 2010.
- *Carta di cittadinanza sociale*: strumento informativo e divulgativo che permette alla cittadinanza di conoscere principi, metodi e servizi sui quali si articola il welfare territoriale. La Carta, di cui ogni servizio sociale è dotato, deve consentire l'agevole e diretta conoscenza dei servizi territoriali attivi e delle informazioni necessarie all'attivazione di un intervento, le modalità attraverso cui presentare istanze o orientamenti di bisogno, nonché gli strumenti attraverso i quali esprimere la propria valutazione in merito ai servizi socio-assistenziali locali.
- *Punto Unico di Accesso*: risorsa a disposizione del cittadino che consente la semplificazione delle procedure amministrative e burocratiche alle quali la persona assistita e i suoi familiari devono sottoporsi per accedere alle prestazioni sociali. Il PUA svolge le seguenti funzioni: accesso alla rete integrata dei servizi socio-sanitari territoriali; informazione, orientamento e gestione della domanda; attivazione della rete dei servizi.
- *Unità di Valutazione Multidimensionale*: gruppo altamente qualificato di persone che, in base alla propria professionalità ed esperienza, predispone il progetto personalizzato del soggetto che presenta una pluralità di bisogni sociali, sociosanitari, sanitari. L'UVM si occupa della valutazione del bisogno del singolo, unica modalità per l'accesso alle cure domiciliari, per l'ammissione in regime di ricovero residenziale o semiresidenziale e per la predisposizione del progetto personalizzato o del piano assistenziale individualizzato.

Inoltre, in materia di programmazione regionale, la Regione ha introdotto i seguenti parametri:

- *Piano sociale regionale*, approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, ha durata triennale e costituisce lo strumento di governo del sistema dei servizi e degli interventi di assistenza sociale, attraverso cui la Regione stabilisce le priorità di intervento per il periodo di riferimento.
- *Piano di Zona*, predisposto e approvato dai Comuni, costituisce lo strumento di programmazione locale mediante il quale vengono stabilite le modalità di attuazione e di funzionamento dei servizi, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Piano sociale regionale.

- *Relazione annuale*, presentata dalla Giunta al Consiglio regionale entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, indica lo stato di attuazione del Piano sociale e la sintesi delle diverse azioni di verifica realizzate negli ambiti territoriali, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei Piani di Zona.

Normativa di riferimento:

- L.R. 27 MARZO 1998, N. 22 “NORME PER LA PROGRAMMAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE - PIANO SOCIALE REGIONALE 1998/2000”
- D.C.R. 25 MARZO 2011, N. 75/1 “LEGGE 8 NOVEMBRE 2000, N. 328: LEGGE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI. APPROVAZIONE DEL PIANO SOCIALE REGIONALE 2011-2013”
- D.G.R. 10 DICEMBRE 2007, N. 1281 “PIANO SOCIALE REGIONALE 2007 - 2009 APPROVATO CON DELIB.C.R. 28 DICEMBRE 2006, N. 57/1 - ATTO DI INDIRIZZO APPLICATIVO PER LO SVILUPPO LOCALE PER GLI INTERVENTI RIVOLTI ALLA NON AUTOSUFFICIENZA”
- D.G.R. 9 AGOSTO 2010, N. 620 “DELIB.G.R. 2 NOVEMBRE 2009, N. 625. MODIFICA ART. 4 E ART. 7 DEL “DISCIPLINARE DEI CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ANNUALI RIGUARDANTI LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PER IL SOSTEGNO ALIMENTARE DELLE PERSONE IN STATO DI POVERTÀ O SENZA FISSA DIMORA”: TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E RENDICONTAZIONE. RIAPERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE ISTANZE ANNO 2010”

#### **14. Politiche regionali per minori e famiglie**

La Regione Abruzzo garantisce e sostiene i diritti della famiglia, riconoscendone il ruolo primario nello sviluppo di ogni persona umana e, nell'ambito della programmazione regionale di interventi in favore di famiglie e minori, ha legiferato introducendo le seguenti misure di sostegno:

1. Per i **minori**:

- destinatari: tutti i minori senza distinzione alcuna, purché risiedano in uno dei Comuni della Regione Abruzzo e si trovino nel c.d. *stato di bisogno*, che viene definito tale in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
  - insufficienza del reddito familiare;
  - esistenza di circostanze per le quali il minore venga a trovarsi solo;
  - situazioni in cui il nucleo familiare del minore non sia in grado di assicurargli l'assistenza necessaria;
  - esistenza di circostanze a causa delle quali il minore solo o il suo nucleo familiare siano esposti a rischio di emarginazione.



- tipologie di interventi:
  - *ufficio di servizio e segretariato sociale*: istituito dai Comuni, singoli o associati, è preposto all'organizzazione ed al controllo degli interventi socio-assistenziali svolti nell'ambito territoriale di competenza, assicurando l'informazione, l'orientamento sui servizi e sugli interventi esistenti nel territorio, nonché sulle possibilità e modalità di utilizzo dei medesimi.
  - *assistenza economica*: può concretizzarsi in *interventi a carattere ripetitivo*, erogati ai genitori esercenti la potestà genitoriale per il tempo in cui permanga lo stato di bisogno attraverso la corresponsione di un importo mensile pari a quello della pensione sociale INPS (maggiorata del 40% per ogni minore oltre al primo), o in *interventi di emergenza*, erogati per un tempo illimitato allo scopo di fornire i mezzi necessari al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di vita.
  - *assistenza residenziale*: cfr. paragrafo 10, "*Edilizia residenziale per minori*".
  - *assistenza domiciliare*: è costituita dal complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale erogate al domicilio di minori e di nuclei familiari con minori esposti a rischio di emarginazione, al fine di consentire la loro permanenza nel normale ambiente di vita, e si concretizza in attività di aiuto domestico, somministrazione di pasti, attività dirette al sostegno della personalità del minore, attività di tipo educativo e di fruizione del tempo libero.
- *Città amiche dei bambini e delle bambine*: progetti orientati al miglioramento della qualità di vita dei minori nei contesti urbani, attraverso la progettazione e la realizzazione di interventi innovativi e di riqualificazione di spazi, edifici, aree e percorsi urbani volti a favorire la loro autonomia, facilitare la loro mobilità negli spazi esterni in condizioni di sicurezza, la loro conoscenza ed esplorazione della città, la loro capacità di fruirli in modo pieno e corretto e la loro partecipazione alla vita sociale e civile delle comunità.
- *Fondo per i minori allontanati dalla famiglia e per i minori non accompagnati*, destinato a sostenere le azioni di assistenza svolte dai Comuni nei confronti dei minori per i quali si renda necessario un allontanamento dalla famiglia naturale e per i minori stranieri non accompagnati presenti nella Regione Abruzzo:
  - spese ammissibili a finanziamento: inserimento dei minori in strutture residenziali, inserimento dei minori in famiglie affidatarie, protezione giuridica e materiale fornita al minore straniero non accompagnato;
  - misura del finanziamento regionale: € 3.500.000,00 (esercizio finanziario 2007).
- *Consulta regionale di tutela e difesa dei minori*, istituita presso la Presidenza della Giunta regionale con il compito di attuare studi e ricerche volte ad identificare le cause degli stati di bisogno ed emarginazione, sia potenziali che in atto; formulare proposte in relazione alla redazione dei Piani regionali; esprimere parere sui provvedimenti di carattere programmatico e sulle proposte di leggi regionali in materia; formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione regionale in materia di tutela dei minori.
- *Osservatorio permanente della condizione minorile*, istituito presso la Giunta regionale con le seguenti finalità: raccolta dati ed elaborazione di studi e progetti sulla condizione dei minori; assistenza tecnica agli enti locali della Regione; promozione di atti legislativi ed amministrativi in materia; collaborazione con la Consulta regionale.

2. Per la **famiglia**:

- Misure di sostegno previste dal *Piano regionale di interventi per la famiglia 2011* e finanziate con uno stanziamento regionale complessivo – iscritto in un'apposita unità previsionale denominata "Provvidenze in favore della famiglia" – pari ad € 420.000,00 (esercizio finanziario 2011).
  - Contributi ad Enti di Ambito Sociale (EAS), con uno stanziamento pari ad € 320.000,00, per la realizzazione di:
    - i. strutture residenziali finalizzate all'accoglienza temporanea di vittime di violenze sessuali, di gestanti in difficoltà nella prosecuzione della gravidanza, di persone la cui permanenza nel proprio nucleo familiare costituisca motivo di grave pregiudizio per l'equilibrio psicofisico ed affettivo;
    - ii. assistenza domiciliare a favore delle famiglie con portatori di handicap, anziani, gestanti o madri con problemi ad assolvere alle funzioni genitoriali, giovani disadattati;
    - iii. ampliare l'offerta dei servizi integrativi ai nidi d'infanzia.
  - *Consultori familiari*, istituiti dai Comuni con l'obiettivo di fornire gratuitamente assistenza a tutti i cittadini italiani, stranieri residenti o temporaneamente soggiornanti nel territorio della Regione. Tra le prestazioni garantite, sono ricompresi: interventi informativi nonché assistenza psicologica e sociale riguardo alla sessualità e alle problematiche connesse con l'educazione dei figli, anche al fine di promuovere una coscienza responsabile in materia di procreazione; tutela della salute psicofisica della coppia e del nascituro, attraverso strumenti informativi in materia di cura e prevenzione dei fattori patologici connessi alla sessualità, prevenzione delle malattie ereditarie, diagnosi precoce di malattie veneree, individuazione di gravidanze a rischio e prevenzione di cause patogene che influiscono sul decorso della gravidanza; diffusione di informazioni riguardanti tutti i mezzi idonei a favorire o a prevenire la gravidanza; individuazione di famiglie a rischio e di casi di violenza e abusi in famiglia; assistenza psicologica nei casi di affidamento, adozione, separazione dei coniugi, ammissione al matrimonio di minori; informazione e consulenza legale in materia di diritto di famiglia nonché di adozione e affidamento di minori e di parità tra uomo e donna. Per il funzionamento dei consultori pubblici e privati, la Regione ha stanziato risorse pari ad € 20.000,00.
  - Interventi in favore delle Associazioni di famiglie e delle Associazioni per la famiglia, con uno stanziamento pari ad € 80.000,00, per la realizzazione di azioni tese a promuovere il mutuo aiuto tra famiglie, attività ludiche ed educative per bambini, sostegno ai genitori nel percorso di crescita e maturazione dei figli, interventi di ascolto, sostegno e cura in relazione a fenomeni di abuso e maltrattamento in ambito familiare.
- Ulteriori misure di sostegno realizzate dalla Regione:
  - *Sperimentazione di iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro*, attraverso la riduzione degli oneri per la fruizione o l'accesso a beni o servizi quali l'energia elettrica, il gas, l'acqua e la raccolta dei rifiuti solidi urbani nonché agevolazioni e riduzioni di costi legati ai

servizi scolastici (acquisto di libri di testo, trasporto, mensa, tasse di frequenza). Finanziamento complessivo pari ad € 1.050.000,00, di cui € 1.000.000,00 provenienti dal Fondo nazionale per le Politiche della Famiglia ed € 50.000,00 di cofinanziamento regionale (anno 2008).

- *Progetti sperimentali innovativi per la riorganizzazione dei consultori familiari, al fine di ampliare e potenziare gli interventi sociali a favore delle famiglie.* Finanziamento complessivo pari ad € 630.000,00, di cui € 600.000,00 provenienti dal Fondo nazionale per le Politiche della Famiglia ed € 30.000,00 di cofinanziamento regionale (anno 2008).
- *Progetti sperimentali e interventi per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari, finalizzati a garantire idonee capacità a prestare assistenza personale e domestica a soggetti parzialmente o totalmente non autosufficienti.* Finanziamento complessivo pari ad € 816.536,00, di cui € 777.636,00 provenienti dal Fondo nazionale per le Politiche della Famiglia ed € 38.900,00 di cofinanziamento regionale (anno 2008).
- *Sperimentazione di progetti di permanenza o ritorno in famiglia di persone parzialmente o totalmente non autosufficienti, attraverso il concorso alle spese sostenute dalle famiglie per la retribuzione e regolarizzazione di un assistente familiare preposto alla cura di soggetti conviventi non autosufficienti.* Finanziamento complessivo pari ad € 643.432,42, di cui € 612.792,78 provenienti dal Fondo nazionale per le Politiche della Famiglia ed € 30.639,64 di cofinanziamento regionale (anno 2008).
- *Commissione regionale per la famiglia, istituita con il compito di esprimere pareri su provvedimenti legislativi, regolamentari o amministrativi in materia, nonché sui provvedimenti di carattere programmatico, avanzando proposte ed osservazioni, e di collaborare con la Consulta regionale di tutela e difesa dei minori.*

#### Normativa di riferimento:

- L.R. 14 FEBBRAIO 1989, N. 15 “NORME PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI MINORI”
- L.R. 23 DICEMBRE 1999, N. 140 “PROMOZIONE DELLA CITTÀ DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE”
- D.G.R. 10 DICEMBRE 2007, N. 1279 “PIANO SOCIALE REGIONALE 2007 - 2009 - ATTO DI INDIRIZZO APPLICATIVO PER L'ISTITUZIONE DEL FONDO PER I MINORI ALLONTANATI DALLA FAMIGLIA E PER I MINORI NON ACCOMPAGNATI”
- D.C.R. 9 NOVEMBRE 2011, N. 95\_3 “PIANO REGIONALE DI INTERVENTI IN FAVORE DELLA FAMIGLIA. ANNO 2011”
- L.R. 2 MAGGIO 1995, N. 95 “PROVVIDENZE IN FAVORE DELLA FAMIGLIA”
- L.R. 26 APRILE 1978, N. 21 “ISTITUZIONE DEL SERVIZIO PER L'ASSISTENZA ALLA FAMIGLIA, ALL'INFANZIA, ALLA MATERNITÀ E ALLA PATERNITÀ RESPONSABILI”
- D.G.R. 8 MARZO 2010, N. 147 “LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296, ART. 1, COMMI 630, 1250, 1251 E 1259 “FONDO DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA” - APPROVAZIONE LINEE PROGRAMMATICHE IN ATTUAZIONE DELLE

INTESE SANCITE IN CONFERENZA UNIFICATA 27 GIUGNO 2007, N. 50/CO, 20 SETTEMBRE 2007 N. 51/CO E ART. 3 DELL'INTESA SANCITA IL 14 FEBBRAIO 2008 TRA IL GOVERNO, LE REGIONI, I COMUNI, LE PROVINCE AUTONOME E LE COMUNITÀ MONTANE. APPROVAZIONE SCHEDE DI PROGETTO "A", SCHEDE DI PROGETTO "B", SCHEDE DI PROGETTO "C", SCHEDE DI PROGETTO "D", SCHEMA DI ACCORDO"

### **15. Educazione alla legalità**

La Regione Abruzzo, al fine di garantire nel proprio territorio condizioni di sicurezza per i cittadini e diffondere i principi di un'ordinata e pacifica convivenza civile, ha legiferato nei settori dell'educazione alla legalità, della prevenzione e della lotta contro la criminalità organizzata, introducendo i seguenti parametri:

- Contributi regionali per la realizzazione dei c.d. *Progetti per la sicurezza*, finalizzati a garantire una maggiore sicurezza per i cittadini, a prevenire episodi criminosi e ad accrescere la cultura della legalità, soprattutto nelle zone ad alto tasso di criminalità.
  - Enti proponenti: Comuni singoli o associati con popolazione residente di almeno 8000 abitanti; Comuni singoli o associati in cui, indipendentemente dalla popolazione residente, nell'ultimo anno si siano verificati gravi episodi criminosi; unioni di Comuni montani e non montani; Province. In ogni caso, viene accordata priorità ai Comuni in cui vi siano zone degradate che necessitino di recupero sociale o in cui sia maggiormente presente l'influenza della criminalità organizzata.
  - Ambiti di intervento: prevenzione della dispersione scolastica, educazione alla legalità e convivenza interculturale; rafforzamento del senso civico dei cittadini; riqualificazione di parti del territorio quali giardini, parchi, scuole e strutture sanitarie per la prevenzione di episodi di violenza ai danni di donne, anziani e bambini; assistenza alle vittime di reati.
  - Modalità di erogazione del contributo: il 50% a seguito della comunicazione di avvio del progetto, il restante 50% previa verifica contabile delle spese sostenute e documentate, che attestino il regolare perseguimento degli obiettivi programmati e la compatibilità finanziaria con il progetto approvato.
  - Misura del contributo: ciascun progetto è finanziabile nella misura massima del 60% del suo costo complessivo e, in ogni caso, non può essere finanziato per un importo superiore ad € 30.000; la quota di partecipazione assicurata dal proponente non può essere, pertanto, inferiore al 40% del costo complessivo del progetto.
- Istituzione del *Comitato scientifico regionale*, cui sono demandate le seguenti funzioni: fornire supporto tecnico-scientifico al Forum regionale per la sicurezza urbana; esaminare i Progetti per la sicurezza; promuovere attività di studio e ricerca documentaria sui temi della devianza, della dispersione scolastica, della criminalità, della droga e di tutti gli aspetti della patologia sociale; analizzare problematiche specifiche sulla sicurezza attraverso l'esame dei dati e del monitoraggio dei fenomeni criminosi.
- Istituzione del *Forum regionale per la sicurezza urbana*: rappresenta la sede della concertazione tra Regione Abruzzo ed Enti locali in materia di politiche sulla sicurezza, e costituisce l'organo consultivo della Giunta regionale in materia di sicurezza del territorio.

- Celebrazione della *Giornata regionale per la legalità*, finalizzata a sostenere l'educazione, l'informazione e la sensibilizzazione in materia di legalità su tutto il territorio abruzzese attraverso l'organizzazione di manifestazioni, convegni e ogni altra iniziativa idonea a diffondere la cultura della legalità.
- Istituzione di un apposita unità previsionale per il perseguimento delle finalità descritte, con stanziamento finanziario pari ad € 300.000,00 (esercizio finanziario 2004).

Normativa di riferimento:

- L.R. 12 NOVEMBRE 2004, N. 40 "INTERVENTI REGIONALI PER PROMUOVERE L'EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ E PER GARANTIRE IL DIRITTO ALLA SICUREZZA DEI CITTADINI"
- D.G.R. 14 APRILE 2008, N. 307 "L.R. 12 NOVEMBRE 2004, N. 40 E S.M.I.: "INTERVENTI REGIONALI PER PROMUOVERE L'EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ E PER GARANTIRE IL DIRITTO ALLA SICUREZZA DEI CITTADINI" - INDIRIZZI, CRITERI E MODALITÀ PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI PRESENTATI AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, PER L'ANNO 2008"

**16. Interventi a sostegno degli stranieri e degli immigrati**

La Regione Abruzzo, nell'ambito delle materie di propria competenza, promuove iniziative perché siano riconosciuti agli immigrati extracomunitari presenti sul territorio regionale e alle loro famiglie i diritti sanciti dalla normativa nazionale ed internazionale in materia, promuovendone l'integrazione nella società civile in condizioni di pari opportunità.

A tal fine, la Regione ha legiferato introducendo i seguenti parametri:

- Destinatari: cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, apolidi, rifugiati, richiedenti asilo e rispettive famiglie, purché residenti, domiciliati o altrimenti presenti sul territorio della Regione nel rispetto della normativa vigente in materia.
- Concessione di contributi regionali per l'attuazione di interventi in favore degli stranieri immigrati:
  - destinatari: EAS (Enti di Ambito Sociale), Province e Associazioni di stranieri immigrati e loro Federazioni, iscritte al Registro regionale degli stranieri immigrati;
  - misura del contributo, pari ad € 160.000,00 (esercizio finanziario 2010), così ripartiti:
    - i. il 75%, pari ad € 120.000,00, agli Enti di Ambito Sociale;
    - ii. il 15%, pari ad € 24.000,00, alle Province;
    - iii. il 10%, pari ad € 16.000,00, alle Associazioni di stranieri immigrati e loro Federazioni.
- Interventi prioritari per il triennio 2011-2013:
  - *Centri polivalenti provinciali*, autogestiti dalle Associazioni degli stranieri immigrati iscritti al Registro regionale, coprono una vasta area di intervento: l'integrazione sociale, l'attivazione di servizi per problemi abitativi che consentano agli stranieri di accedere all'edilizia agevolata, l'assistenza sanitaria e sociale; l'avviamento al lavoro

degli stranieri immigrati, anche al fine di agevolarne la libera volontà di rientrare nei Paesi di origine; la divulgazione dell'informazione volta a perseguire il contrasto alla violenza e all'illegalità; la diffusione delle opportunità formative e di inclusione sociale; ricerche, pubblicazioni e iniziative dirette alla conoscenza, alla diffusione e alla valorizzazione delle culture di origine.

- *Percorsi per l'integrazione sociale e la mediazione interculturale*: azioni di supporto ai minori che frequentano le scuole, con forme di protezione anche psicologica nei confronti dello shock culturale a cui sono esposti, attraverso il coinvolgimento dei genitori nei processi educativi e didattici, con l'apporto di specifiche professionalità in grado di facilitare la comunicazione e lo scambio interculturale, quali quelle dei mediatori culturali; integrazione degli immigrati nel mercato del lavoro, mediante incentivi e percorsi funzionali all'occupazione, alla creazione d'impresa, nonché all'orientamento, alla formazione linguistica e civica, valorizzando i percorsi di istruzione, formazione ed acquisizione di competenze maturate nei Paesi di origine.
- *Protezione sociale*, che comprende interventi mirati a promuovere azioni di sostegno in favore delle persone vittime di sfruttamento e di riduzione in schiavitù, con particolare attenzione al contrasto alle nuove forme di schiavitù e, più specificamente, alla tratta di donne e minori a scopo sessuale.
- Ulteriori forme di sostegno:
  - interventi di sostegno sociale ed economico diretto o indiretto a favore di studenti figli di stranieri immigrati, famiglie immigrate, donne sole con minori, adulti in condizione di particolare difficoltà;
  - interventi per facilitare l'accesso all'istruzione secondaria superiore degli stranieri immigrati meritevoli e in difficili condizioni economiche, mediante la concessione di borse di studio riservate;
  - istituzione di borse di studio per stranieri immigrati iscritti a corsi di laurea e a corsi post lauream nelle Università della Regione;
  - interventi di accoglienza e di sostegno dei minori immigrati non accompagnati;
  - centri di prima accoglienza per assistere, per periodi limitati di tempo, gli stranieri immigrati che si trovino in situazione di bisogno o di disagio;
  - centri di seconda accoglienza per soddisfare il bisogno di alloggio dei lavoratori stranieri immigrati e delle loro famiglie per periodi limitati di tempo;
  - interventi volti a sostenere e valorizzare l'associazionismo degli immigrati.
- *Programma regionale triennale degli interventi*: presentato dalla Giunta regionale entro il 30 novembre di ogni triennio al Consiglio regionale, che lo approva entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
- *Piano annuale regionale degli interventi*: approvato dalla Giunta regionale entro il mese di febbraio di ogni anno e, comunque, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio regionale, sulla base delle indicazioni fornite dal Programma regionale triennale.
- *Piano straordinario di interventi*: predisposto dalla Giunta regionale, anche in deroga alla programmazione ordinaria, qualora si verificano flussi migratori di eccezionale intensità in occasione di disastri naturali, conflitti interni, internazionali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all'Unione Europea, al fine di garantire la prima accoglienza di stranieri immigrati cui sia riconosciuto il diritto a un trattamento temporaneo di accoglienza per esigenze umanitarie.

- *Conferenza regionale sull'immigrazione*, indetta dalla Giunta regionale con cadenza almeno biennale, quale momento di partecipazione e di confronto propositivo con le Istituzioni e gli Organismi operanti nel settore.
- *Registro regionale delle Associazioni degli stranieri immigrati* che svolgano funzioni di servizio sociale, culturale e assistenziale; a tale Registro sono iscritte le Associazioni nazionali aventi sede anche in Abruzzo, le Associazioni che operano in Abruzzo e gli Istituti di Patronato e di assistenza sociale.

Normativa di riferimento:

- L.R. 13 DICEMBRE 2004, N. 46 “INTERVENTI A SOSTEGNO DEGLI STRANIERI IMMIGRATI”
- D.G.R. 19 LUGLIO 2010, N. 568 “L.R. N. 46/2004 - PIANO REGIONALE DEGLI INTERVENTI E DELLE ATTIVITÀ A FAVORE DEGLI STRANIERI IMMIGRATI - ANNO 2010. DISCIPLINARE”
- D.C.R. 5 APRILE 2011, N. 76/4 “PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEGLI STRANIERI IMMIGRATI. TRIENNIO 2011-2013”